



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

## Stagione Sportiva 2023/2024

## Comunicato Ufficiale N° 106 del 29 Dicembre 2023

### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionicoppe.puglia@pec.it">affiliazionicoppe.puglia@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> <a href="mailto:m.damuri@lnd.it">m.damuri@lnd.it</a>
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> <a href="mailto:g.bozza@lnd.it">g.bozza@lnd.it</a>
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> <a href="mailto:a.gianfreda@lnd.it">a.gianfreda@lnd.it</a>
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> <a href="mailto:g.marra@lnd.it">g.marra@lnd.it</a>
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> <a href="mailto:g.damicis@lnd.it">g.damicis@lnd.it</a>
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@lnd.it">del.trani@lnd.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it">delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaLnd@pec.it">delegazionebari.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaLnd@pec.it">delegazionebat.pugliaLnd@pec.it</a>

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Dicembre 2023 ha adottato il seguente provvedimento:**

visto il deferimento n. 13316/457pfi22 23/PM/fda a carico della Società ASD Calcio Lima e Da Silva per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Borges Gama Joao Gabriel, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: *“- violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 24.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Calcio Lima e Da Silva, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere”*.

\* \* \* \* \*

Con atto di deferimento prot. 13316/457pfi22 23/PM/fda la Procura Federale Interregionale ha richiesto al Tribunale Federale Territoriale di fissare l'udienza di discussione del procedimento disciplinare instaurato.

All'udienza dibattimentale fissata per l'11/12/2023 compariva per la Procura Federale l'avv. DI PONZIO, il quale nel riportarsi all'atto di deferimento chiedeva l'applicazione della ammenda di € 666,66 a carico della ASD Calcio Lima e Da Silva, sanzione aggravata dal mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Nessuno compariva per la ASD Calcio Lima e Da Silva.

Il Collegio, visto il capo di incolpazione a carico della società ASD Calcio Lima e Da Silva, la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, supportato da adeguata documentazione probatoria- nonché il contegno processuale della Società deferita- che ha sostanzialmente rinunciato a difendersi- ritiene di dover confermare l'obbligatorietà dell'irrogazione di adeguata sanzione per il comportamento tenuto.

Dagli atti e documenti di causa, infatti, emerge con assoluta certezza che in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Calcio Lima e Da Silva, il giocatore il sig. BORGES GAMA Joao Gabriel dichiarava in maniera non veridica di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere. E' notorio che l'art. 6 – comma 2- del Codice di giustizia Sportiva così dispone *“la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2”* e che tale disposizione non permette margini di interpretazioni. E' una disposizione precettiva e vale per ogni violazione commessa dai soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate alla FIGC.

La responsabilità oggettiva, infatti, ha come unico presupposto l'elemento di connessione tra la condotta illecita e la società- e cioè il rapporto di tesseramento -e risponde all' esigenza di tutela dei terzi e di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'accadimento di fatti illeciti. E' in altri termini manifestazione peculiare ed insopprimibile dell'ordinamento sportivo e ne rappresenta un architrave, giacché l'impiego del modello della responsabilità oggettiva addebitabile - pur in difetto del criterio di collegamento rappresentato dal dolo e dalla colpa o di quello connesso alla concreta (i.e. processuale) possibilità di perseguire e/o punire il suo autore materiale - è volto ad assicurare la salvaguardia delle finalità istituzionali dello sport e contestualmente impedire che determinati eventi rimangano, quantomeno sotto il profilo disciplinare, privi di conseguenza.

Pertanto, vista l'incontestabilità dei fatti ed attesa l'impossibilità di una diversa interpretazione delle norme, confortata da una conforme e consolidata giurisprudenza che

questo Collegio condivide, ne discende che l'infrazione disciplinare posta in essere dal sig.

BORGES GAMA Joao Gabriel si riverbera sulla società di tesseramento - e cioè la ADS Calcio Lima e Da Silva.

Dalla riconosciuta responsabilità disciplinare della ASD Calcio Lima e da Silva deriva la condanna di quest'ultima e, per l'effetto, si ritiene congruo determinare la sanzione nell'ammenda di euro 666,66, così come richiesto nelle conclusioni dalla Procura federale, sanzione aggravata dal mancato adempimento da parte della ASD deferita dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ed invero, in data 20.04.2023, la ASD Calcio Lima e Da Silva, a seguito del deferimento a conclusione del procedimento disciplinare n. 457 pfi 22-23, avente ad oggetto: "*Condotta del calciatore sig. Borges Gama Joao Gabriel che, all'atto della richiesta di tesseramento per la ASD Calcio Lima e Da Silva autorizzato in data 29.11.2022 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione brasiliana*" aveva sottoposto alla Procura Federale la propria richiesta di applicazione di una sanzione ridotta.

Successivamente, con Comunicato Ufficiale n. 375/AA della F.I.G.C. del 22 maggio 2023, veniva reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva l'applicazione di un'ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta) per la società ASD Calcio Lima e Da Silva.

In data 20 ottobre 2023, con Comunicato Ufficiale n. 178/AA della F.I.G.C., veniva dichiarata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la ASD Calcio Lima e Da Silva, non avendo provveduto quest'ultima all'esatto adempimento dell'accordo raggiunto.

È circostanza pacifica che la Società non ha eseguito il pagamento della somma che era a suo carico nel termine perentorio di gg.30 (trenta), decorrente dalla data di pubblicazione del C.U. di cui sopra.

Tale inadempimento non trova alcuna causa suscettibile di costituire un'attenuante, non avendo, tra l'altro, la deferita addotto alcuna giustificazione per il mancato adempimento dell'accordo, rendendo così pienamente applicabile alla fattispecie di cui è causa la sanzione di € 666,66, come richiesta dalla Procura Federale, atteso che -per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali- il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione base originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto, prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022, nonché CFA n. 07/CFA- 2023/2024).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

#### **DELIBERA**

1) di comminare alle società A.S.D. Calcio Lima e da Silva l'ammenda di € 666,66.

Il Relatore  
Annamaria ZONNO

Il Presidente  
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 29 Dicembre 2023

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

## FISSAZIONE UDIENZA

**DEFERIMENTO n. 13712/1084pf 22-23/GC/SA/fda del 23 Novembre 2023 Diego Panico - Antonio Fiorello - ASD San Pietro Vernotico.**

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito decisione n. 124/TFN/SD del 19 Dicembre 2023, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

### FISSA

la riunione del 15/01/2024, alle ore 16.00, per la decisione sul procedimento.

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

## FISSAZIONE UDIENZA

**CAMPIONATO ECCELLENZA**

**GARA: A.S.D. UGENTO – A.S.D. A. TOMA MAGLIE del 10/12/2023.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. UGENTO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

### FISSA

la riunione dell'08/01/2024, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.  
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
**BANCA: UNICREDIT**  
**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/12/2023.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**